



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA**

ORDINANZA N. 55 /2018

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Venezia:

- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n° 96”;
- VISTO:** il D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** l’art. 59 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali datato 17/12/1999 riguardante la “sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell’ambito regionale veneto” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali datato 11/02/2000, il quale, recepite le proposte del Comitato di Coordinamento, disciplina l’attività di pesca dei molluschi bivalvi (vongole) nei Compartimenti Marittimi di Chioggia e Venezia e fasolari nei Compartimenti Marittimi di Chioggia, Venezia e Monfalcone;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 22.12.2000 “Modificazioni al decreto ministeriale 21.07.1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi”;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 05.07.2002 “Modificazioni alla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nei Compartimenti di Monfalcone, Venezia e Chioggia”;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 09.04.2008 “Rinnovo dell’affidamento della gestione e tutela dei molluschi bivalvi del Compartimento Marittimo di Venezia al CO.GE.VO. Venezia”;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 24.07.2015 “Adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema draga idraulica e rastrelli da natante”;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27.12.2016 “Adozione del Piano Nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola *venus spp*”;
- VISTA:** la circolare prot. 1912 in data 24.01.2017 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC III;

VISTA: la circolare prot. 13020 in data 31.05.2017 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC III;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 09.10.2017 “Modifiche alle modalità di disciplina della pesca delle vongole (*Chamelea Gallina*) nei Compartimenti Marittimi di Venezia e Chioggia”;

VISTA: la circolare prot. 9984 in data 07.05.2018 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC III;

VISTA: l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 24/2018 datata 30 aprile 2018, relativa alla sospensione dal 01 maggio al 30 giugno 2018 dell’attività di pesca delle vongole “*Chamelea Gallina*” e dei bibi “*Sipunculus Nudus*” con draga idraulica nell’ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, al fine di ottemperare al fermo tecnico obbligatorio stabilito dall’art. 6 del D.M. 22.12.2000, citato in premessa, e la successiva Ordinanza n. 38/2018 datata 28.06.2018 di proroga della sospensione fino al 31 luglio 2018;

VISTA: la richiesta congiunta dei CO.GE.VO. di Venezia e Chioggia datata 25.07.2018, intesa a regolamentare l’attività di pesca delle vongole “*Chamelea Gallina*” e dei bibi “*Sipunculus Nudus*” con draga idraulica nell’ambito del Compartimento Marittimo di Venezia;

RITENUTO: opportuno di accogliere la predetta richiesta di regolamentare l’attività di pesca delle vongole “*Chamelea Gallina*” e dei bibi “*Sipunculus Nudus*” nel Compartimento Marittimo di Venezia a partire dal 01 agosto 2018;

ORDINA

ART. 1

Nell’ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, le unità abilitate alla pesca delle **vongole** (*Chamelea Gallina*) e dei **bibi** (*Sipunculus Nudus*) con il sistema denominato “draga idraulica” osservano il fermo dell’attività nei giorni di sabato, domenica e festivi, fatte salve eventuali deroghe per le festività rilasciate dalla competente Direzione Generale della Pesca Marittima del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Inoltre dovrà essere effettuato un ulteriore giorno feriale di fermo settimanale, al fine di non superare i quattro giorni settimanali di pesca, che dovrà essere comunicato dai Consorzi di gestione agli armatori aderenti ed alle Autorità Marittime del Compartimento (Venezia, Caorle, Jesolo e Bibione) a mezzo P.E.C. agli indirizzi dm.venezia@pec.mit.gov.it, pesca.cpvenezia@mit.gov.it, so.cpvenezia@mit.gov.it, cp-caorle@pec.mit.gov.it, cp-jesolo@pec.mit.gov.it e bibione@guardiacostiera.it entro le ore 18.30 del giorno che precede la giornata di fermo biologico.

Gli armatori non aderenti al CO.GE.VO. possono acquisire detta informazione contattando la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Venezia.

ART. 2

Il Consorzio di gestione fissa con cadenza giornaliera i quantitativi massimi pescabili dalle singole imbarcazioni con l'uso della draga idraulica, che non devono in ogni caso superare:

- a) **vongole** (*Chamelea Gallina*) **Kg 400** (quattrocento);
- b) **bibi** (*Sipunculus Nudus*) **Kg 100** (cento).

ART. 3

In caso di fissazione di limite giornaliero inferiore a quello massimo previsto dall'articolo precedente, il Consorzio di Gestione dovrà darne comunicazione agli armatori aderenti ed alle Autorità Marittime del Compartimento (Venezia, Caorle, Jesolo e Bibione) a mezzo P.E.C. agli indirizzi di posta elettronica e con le modalità di cui all'art.1.

Gli armatori non aderenti al CO.GE.VO. possono acquisire detta informazione contattando la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Venezia.

In caso di mancata comunicazione si riterranno applicabili i limiti massimi di cui al precedente articolo 2.

ART. 4

Il prodotto pescato può essere sbarcato esclusivamente nei punti di sbarco e di controllo stabiliti nel Compartimento Marittimo di Venezia, di seguito elencati, ove dovranno essere poste in essere le misure previste dal D.M. 27.12.2016 in premessa citato, secondo le procedure del "Piano operativo" predisposto dal Co.Ge.Vo. di Venezia e approvato dal superiore Ministero di cui alla circolare prot. 13020 in data 31.05.2017 in premessa richiamata:

- **Zona di Caorle** : località Sansonessa approdo lungo la riva del Fiume Livenza;
- **Zona di Cortellazzo** : banchina lungo la riva adiacente il ponte di Cortellazzo;
- **Zona di Porto di Piave Vecchia**: banchina vicino alla ditta Azzurra Pesca;
- **Zona di Punta Sabbioni** : località Saccagnana banchina vicina al molo ricevitoria;
- **Zona di Malamocco** : località San Pietro in Volta, Strada comunale dei Murazzi 1250.

ART. 5

L'attività delle unità adibite alla pesca delle vongole (*Chamelea Gallina*) e dei bibi (*Sipunculus Nudus*) con sistema "draga idraulica" è giornaliera e così regolata :

- L'uscita delle imbarcazioni dai rispettivi porti è fissata non prima delle ore 01.00;
- Lo sbarco del prodotto deve effettuarsi dalle ore 07.00 nei punti di sbarco e di controllo di cui al precedente articolo 4.

In caso di variazione dei predetti orari, il Consorzio di Gestione dovrà darne comunicazione agli armatori aderenti ed alle Autorità Marittime del Compartimento (Venezia, Caorle, Jesolo e Bibione) a mezzo P.E.C. agli indirizzi di posta elettronica e con le modalità di cui all'art.1.

Gli armatori non aderenti al CO.GE.VO. possono acquisire detta informazione contattando la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Venezia.

ART. 6

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, tutte le imbarcazioni autorizzate all'esercizio della pesca delle vongole (*Chamelea Gallina*) con l'uso della draga idraulica dovranno selezionare il prodotto con griglia avente fori di diametro non inferiore a 21,00 mm.

ART. 7

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Venezia è vietato esercitare la pesca delle vongole (*Chamelea Gallina*) e dei bibi (*Sipunculus Nudus*) con l'uso della draga idraulica nella seguente area:

- dal Porto di Caorle (foce fiume Livenza) a Porto Baseleghe.

ART. 8

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Venezia sono state individuate e designate le aree riportate in allegato, ai fini della ricollocazione degli esemplari sottotaglia (cd Restocking) in attuazione del "*Piano sperimentale di gestione dei rigetti della specie chamelea gallina nei Compartimenti Marittimi della Regione Veneto*".

ART. 9

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai Decreti Ministeriali citati nelle premesse, i trasgressori della presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave violazione, saranno puniti ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del Decreto Legislativo n° 4 del 9 gennaio 2012, e, per le violazioni non previste da tali articoli, dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, ferma restando l'applicabilità da parte del Consorzio di Gestione delle sanzioni previste dai decreti Ministeriali citati in premessa.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza, si rimanda ai Decreti Ministeriali citati nella premesse ed alle sanzioni da essi previste in caso di inosservanza.

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno **01 agosto 2018**, fino a revoca e/o eventuali modifiche proposte dai Consorzi di gestione.

Venezia, 31 luglio 2018


IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI



ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI ORDINANZA PER IL RIPRISTINO ATTIVITA' PESCA DEL 01/08/2018

1. AREE DI RESTOCKING FINALIZZATE AL RICOLLOCAMENTO DEL PRODOTTO SOTTO TAGLIA CATTURATO IN PRECEDENZA

L'applicazione della normativa prevede la possibilità di presenza di prodotto sotto taglia a valle delle azioni di pesca. Questi quantitativi devono essere individuati, stoccati e ricollocati in determinate aree (Aree di Restocking) localizzate lungo la fascia costiera regionale.

In tali aree, che dovranno essere monitorate in modo continuo, saranno adottate le opportune misure di limitazione e regolazione delle attività di pesca delle vongole (*C. gallina*), nonché di rotazione delle aree per il ripopolamento della specie.

I Co.Ge.Vo. di Venezia e Chioggia hanno individuato 6 Aree di Restocking lungo la fascia costiera del Veneto, così localizzate:

- ✓ Porto Santa Margherita a Sud della foce del Fiume Livenza.
- ✓ Jesolo a Nord della foce del fiume Sile (Foce Piave Vecchia).
- ✓ Lido di Venezia a Sud della bocca di porto di Lido.
- ✓ Sottomarina a Sud della bocca di porto di Chioggia.
- ✓ Porto Levante, antistante laguna Marinetta, a Sud della bocca di porto di Porto Levante.
- ✓ Pila, antistante laguna Busiura, a Nord entrata al porto di Pila.



Localizzazione delle aree di Restocking nei Compartimenti Marittimi di Venezia e Chioggia.

Sono riportate di seguito le mappe di dettaglio con indicate le 6 Aree di Restocking individuate lungo la fascia costiera del Veneto con le coordinate identificative di riferimento.



Area di Restocking Caorle

Area restocking Caorle		
	X	Y
1	2353421	5050434
2	2353488	5050281
3	2352304	5049754
4	2352173	5049895
Coordinate Gauss-Boaga fuso Est		

Area restocking Caorle		
	X	Y
1	1801479	5055484
2	1801557	5055337
3	1800415	5054722
4	1800274	5054853
Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest		

Area restocking Caorle		
	Latitudine	Longitudine
1	45°35,192'	12°51,881'
2	45°35,110'	12°51,936'
3	45°34,809'	12°51,036'
4	45°34,883'	12°50,933'
Coordinate geografiche WGS84		



Area di Restocking Jesolo

Area restocking Jesolo		
	X	Y
1	2332369	5039756
2	2332456	5039635
3	2331419	5038997
4	2331337	5039124
Coordinate Gauss-Boaga fuso Est		

Area restocking Jesolo		
	X	Y
1	1781270	5043255
2	1781366	5043141
3	1780379	5042427
4	1780288	5042548
Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest		

Area restocking Jesolo		
	Latitudine	Longitudine
1	45°29,108'	12°35,948'
2	45°29,044'	12°36,018'
3	45°28,684'	12°35,237'
4	45°28,751'	12°35,171'
Coordinate geografiche WGS84		



Area di Restocking Lido di Venezia

Area restocking Lido di Venezia		
	X	Y
1	2316243	5033531
2	2316427	5033212
3	2315440	5032285
4	2315202	5032555
Coordinate Gauss-Boaga fuso Est		

Area restocking Lido di Venezia		
	X	Y
1	1765646	5035841
2	1765854	5035537
3	1764938	5034539
4	1764681	5034790
Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest		

Area restocking Lido di Venezia		
	Latitudine	Longitudine
1	45°25,479'	12°23,735'
2	45°25,310'	12°23,884'
3	45°24,793'	12°23,151'
4	45°24,934'	12°22,962'
Coordinate geografiche WGS84		